



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

N. 13	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Data 25.07 2016
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.		

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTICINQUE** del mese di **LUGLIO**, alle ore 19,35, ed in continuazione, **nella solita sala delle adunanze consiliari**.

A seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio, con avviso notificato a tutti i Consiglieri, come da relata del Messo Comunale, si è riunito il **Consiglio Comunale** in seduta **pubblica** sessione **STRAORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Presiede L'Ing. Ciriaco **CAMPILONGO**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giancarlo **SIRIMARCO**.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a procedere all'appello:

n. d'ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N. d'ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	GRANATA Enrico	X		8	STUMBO Santino	X	
2	IMPIERI Francesca	X		9	CAROPRESE Francesca	X	
3	SPINELLI Vincenzo		X	10	RAFFO Gilberto	X	
4	LIPORACE Marco	X		11	CAPANO Antonella	X	
5	FILICETTI Maria Rachele	X		12	UGOLINO Riccardo	X	
6	CAMPILONGO Ciriaco	X		13	CARROZZINO Vincenzo	X	
7	DONATO Maria	X					
ASSEGNATI N. 12+1		IN CARICA N. 13		PRESENTI N. 12		ASSENTI N. 01	

IL PRESIDENTE

INTRODUCE l'argomento in oggetto, iscritto all'O.D.G. predisposto per la seduta odierna, e dà inizio ai lavori, richiamando la proposta di deliberazione, unitamente al Regolamento allegato, preventivamente depositati nel fascicolo del Consiglio e messi a disposizione dei consiglieri comunali nei modi e forme di legge, articolati nei testi come appresso riportati:



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Testo Proposta:

IL CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO AL CONTENZIOSO

PREMESSO:

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 14.05.98 veniva approvato il regolamento per la "Disciplina della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni";
- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 15.06.2006 venivano approvate le "Modifiche del regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni";
- Che dall'approvazione del suddetto Regolamento e delle successive modifiche sono stati numerosi gli interventi del legislatore in materia di pubblicità e pubbliche affissioni che hanno apportato importanti modifiche alla normativa allora vigente in materia;
- Che, pertanto, alla luce degli interventi normativi, si rende necessaria la revisione completa del regolamento e, di conseguenza, l'approvazione di un nuovo "Regolamento Comunale della Pubblicità e delle Pubbliche affissioni" che sostituisca in toto quello in vigore;

VISTO il nuovo "Regolamento Comunale della Pubblicità e delle Pubbliche affissioni" allegato alla presente proposta e che ne costituisce parte integrante;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e succ. modifiche;

VISTO il D. Lgs. 30.04.92 n. 285 (Codice della Strada) e succ. modifiche;

VISTO il D. Lgs. 16/12/92 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. 16/09/96 n. 610;

VISTO la L. 7/12/99 n. 472;



COMUNE
DI BELVEDERE MARITTIMO
PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO COMUNALE
DELLA PUBBLICITA'
E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con delibera del consiglio comunale n.
del

VISTO il D. Lgs. 15/11/93 n. 507;

VISTO il D. Lgs. 22/01/04 n. 42;

PROPONE

- 1. DI APPROVARE**, in applicazione alle norme ed agli atti richiamati in narrativa, il nuovo “Regolamento Comunale della Pubblicità e delle Pubbliche affissioni”, che si compone di n. 28 articoli e che, unito alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2. DI INVIARE** copia del Regolamento al concessionario per la riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni “ M.T. S.P.A.;
- 3. DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del F.LGS n. 267/2000

BELVEDERE MARITTIMO 19/07/2016

**Il Consigliere Comunale delegato al contezioso
Avv. Maria Donato**

ART. 37 - Tariffe

ART. 38 - Riduzioni del diritto

ART. 39 - Pagamento del diritto – Recupero di somme

ART. 40 - Esenzioni dal diritto

CAPO IV – Sanzioni.

ART. 41 - Sanzioni Tributarie

ART. 42 - Interessi

ART. 43 - Sanzioni amministrative

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali.

ART. 44 - Entrata in vigore

ART. 45 - Norme di rinvio

1

1

INDICE

CAPO I – Criteri generali per l'applicazione imposta di pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni.

- ART. 1 - Regolamento: oggetto ed ambito di applicazione
- ART. 2 - Gestione del servizio
- ART. 3 - Funzionario responsabile
- ART. 4 - Classificazione del Comune
- ART. 5 - Tariffe d'imposta.
- ART. 6 - Piano Generale degli Impianti. – Criteri
- ART. 7 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- ART. 8 - Spazi o impianti per le affissioni su beni privati
- ART. 9 - Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale
- ART. 9 bis – Distanze per l'istallazione di impianti pubblicitari nel centro abitato.

CAPO II – Imposta sulla pubblicità.

- ART. 10 - Presupposto dell'imposta
- ART. 11 - Soggetto passivo
- ART. 12 - Autorizzazione
- ART. 13 - Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione
- ART. 14 - Domanda e documentazione
- ART. 15 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- ART. 16 - Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade
- ART. 17 - Non necessità dell'autorizzazione
- ART. 18 - Pubblicità nei cantieri, gigantografie su ponteggi
- ART. 19 - Veicoli speciali destinati a pubblicità itinerante
- ART. 19 bis - Pubblicità su arredo urbano e dissuasori della sosta
- ART. 20 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- ART. 21 - Materiale pubblicitario abusivo
- ART. 22 - Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari
- ART. 23 - Obbligo della dichiarazione.
- ART. 24 - Modalità di applicazione dell'imposta
- ART. 25 - Determinazione e calcolo dell'imposta
- ART. 26 - Tariffe
- ART. 27 - Maggiorazione di imposta
- ART. 28 - Pagamento dell'imposta.
- ART. 29 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.
- ART. 30 - Riscossione coattiva dell'imposta.
- ART. 31 - Rimborsi.
- ART. 32 - Esenzioni dall'imposta
- ART. 33 - Esclusioni dall'imposta

CAPO III - Pubbliche affissioni.

- ART. 34 - Istituzione e finalità del servizio
- ART. 35 - Soggetto passivo
- ART. 36 - Modalità per le Pubbliche Affissioni

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 4 – Classificazione del Comune.

1. In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Belvedere Marittimo è da considerarsi appartenente alla classe V, in base alla popolazione residente al 31.12.2014 pari a 9.376 abitanti (novemilatrecentosettantasei)

ART. 5 – Tariffe d'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, sono disciplinate dal D.Lgs 507/93, dal presente Regolamento e riscosse in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Municipale.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione, le tariffe s'intendono prorogate di anno in anno.

ART. 6 - Piano Generale degli Impianti. – Criteri

1. Il "Piano Generale degli Impianti" dovrà disciplinare la tipologia, le dimensioni e la grafica degli impianti pubblicitari, (siano essi destinati a supportare la pubblicità esterna privata che le pubbliche affissioni) e delle insegne d'esercizio dell'intero territorio comunale.
2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto e, quindi, rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;

CAPO I

Criteri generali per l'applicazione imposta di pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni.

ART. 1 - Regolamento: oggetto ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono disciplinate dal decreto legislativo 15 novembre 1993, N. 507, dal decreto legislativo N. 285/92, dal D.P.R. N. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente Regolamento.
3. Sotto la denominazione di pubblicità è compresa la diffusione o esposizione di messaggi visivi o acustici, eseguita mediante insegne, iscrizioni, cartelli, targhe, volantini, automezzi, striscioni e di altri mezzi simili, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.
4. Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione nell'ambito del territorio comunale di manifesti di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi ad essi riservati.
5. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Belvedere Marittimo sono soggette rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto, così come disposto dal D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni, oltreché dalle norme del presente Regolamento.

ART. 2 - Gestione del servizio.

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuato dal Comune, normalmente, in forma diretta.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, la gestione del servizio può essere affidata in concessione ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

ART. 3 – Funzionario responsabile.

c) il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché di concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;

d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 - D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), ed essere finalizzato al miglioramento del decoro urbano ed al contrasto del fenomeno dell'abusivismo degli impianti pubblicitari;

e) Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 7- Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs 507/93 comma 3, considerato il numero degli abitanti, la superficie da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in mq. 1.500.
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sopra determinata è destinata come segue:
 - il 15 % per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica;
 - il 70 % per le affissioni di natura commerciale;
 - il 15 % per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette
3. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 8 - Spazi o impianti per le affissioni su beni privati.

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni possono essere individuati anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.

2. I tavolati, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono di norma in uso esclusivo al servizio delle Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali forme di pubblicità autorizzate e previste dal presente regolamento e dal Piano generale degli impianti nonché le esigenze delle attività di cantiere.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

ART. 9 - Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale.

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 9 bis – Distanze per l'installazione di impianti pubblicitari nel centro abitato.

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992) che consente ai Comuni di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nei centri abitati, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, si determinano al comma 2 le distanze minime in deroga.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari dovranno rispettare le seguenti distanze minime:
 - a) 1,5 mt. dal limite della carreggiata;
 - b) 10 mt di distanza dalle intersezioni;
 - c) 15 mt di distanza dagli impianti semaforici;
 - d) 10 mt di distanza dai segnali stradali di indicazione, pericolo o prescrizione;
 - e) 10 mt di distanza dalle curve;
 - f) 5 mt di distanza dagli impianti e cartelli pubblicitari preesistenti.
3. Per quanto non previsto si applicano le distanze minime previste dalla normativa vigente.

4. CAPO II

Imposta sulla pubblicità

ART. 10 - Presupposto dell'imposta.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, intendendosi per "attività economica", lo scambio di beni, la fornitura di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

ART. 11 - Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 12 – Autorizzazione.

1. L'interessato il quale intenda installare, modificare, volturare, trasferire insegne, cartelli o qualsiasi altro mezzo pubblicitario, sia a carattere permanente che temporaneo, salvo quanto disciplinato al successivo art.16, anche se esente da imposta, deve ottenere preventivamente la relativa autorizzazione.
2. Il Dirigente dell'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, acquisiti i necessari pareri, decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovranno essere conservate, con l'obbligo di esibirle ad ogni richiesta della Polizia Municipale nonché di altro personale autorizzato dell'Amministrazione Comunale.
4. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio dell'autorizzazione, ove prevista, e solo previo pagamento dell'imposta dovuta.
5. L'Amministrazione Comunale, provvede agli adempimenti prescritti dall'art.53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

ART. 13 - Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.

2. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'art.11 del regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.
4. L'autorizzazione decadrà quando:
 - a) non siano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata;
 - b) non sia attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati;
 - c) nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

ART. 14 - Domanda e documentazione.

1. Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 12, gli interessati devono presentare apposita domanda diretta al Dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata o svolta;
 - via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della pubblicità;
 - ragione sociale e sede legale della eventuale ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3. La domanda, oltre alle informazioni generali riguardanti l'altezza del bordo inferiore del mezzo pubblicitario rispetto al piano di calpestio ed eventualmente la distanza dal filo esterno del marciapiede e la sporgenza dal filo del fabbricato, devono essere altresì allegati:
 - Documentazione fotografica (rendering) dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario sarà collocato, le sue caratteristiche, i materiali impiegati, la sua posizione in relazione all'edificio specifico e/o all'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l'eventuale edificio fa parte.
 - Bozzetto del mezzo pubblicitario indicante, in particolare, gli ingombri, le dimensioni massime, le forme, i colori, i materiali impiegati, le diciture e

l'aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad interessare.

- Planimetria esplicativa del luogo di installazione.
- Relazione tecnica illustrativa in riferimento a quanto sopra disposto, contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai materiali, alle eventuali strutture di sostegno ed all'illuminazione del mezzo pubblicitario.
- Nulla osta dell'Ente proprietario della strada, limitatamente alle strade statali e provinciali; nulla osta preventivo della Polizia Municipale relativamente alle strade comunali.
- Qualora si intenda collocare mezzi pubblicitari nell'ambito e in prossimità di beni paesaggistici sottoposti a vincolo di cui all'art.134 del D.Lgs. 22/01/2004 n°42, il richiedente deve acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica, a tal fine la richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere presentata dal medesimo ai competenti Uffici del Settore Gestione del Territorio, ai sensi degli artt.146 e 159 del D.Lgs.42/2004, corredata della relativa specifica documentazione, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art.153 del D.Lgs. 22/01/2004 n°42.
- Qualora si intenda collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, il richiedente deve acquisire la preventiva autorizzazione dal Soprintendente; l'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi (comma 1 art.49 del D.Lgs. 22/01/2004 n°42).
- Qualora si intenda collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, il richiedente deve acquisire il preventivo parere favorevole rilasciato della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati (comma 2 art.49 del D.Lgs. 22/01/2004 n°42).
- Autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4/1/1968 n°15 prevista dal 3° comma Art.53 D.P.R. 16/12/1992 n°495 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; per totem o mezzi pubblicitari di dimensioni rilevanti, è comunque necessaria una dichiarazione a firma di tecnico abilitato sulla verifica di stabilità e di spinta del vento.

- Nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno su cui dovrà essere installato il mezzo pubblicitario.
4. In difetto delle autorizzazioni / pareri / nulla osta di cui al precedente comma, in riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'art.12 del regolamento, i termini temporali inerenti il procedimento finalizzato al rilascio/diniego dell'autorizzazione si intendono sospesi fino all'acquisizione di tutta la documentazione da parte dell'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati; in caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
 5. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.
 6. Per quanto non previsto al presente regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con i richiedenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

ART. 15 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o d'insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

ART. 16 - Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade

1. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni dell'art.23 del Codice della strada D.Lgs. 30/4/92 n.285, degli articoli dal 47 al 59 di cui al titolo II, punto 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni.

2. Nell' ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 del D.Lgs. 22/01/2004 n°42 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa specifica autorizzazione (art.153 del D.Lgs. 22/01/2004 n°42).
3. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali; il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili; l'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi (c. 1 art.49 del D.Lgs. 22/01/2004 n°42).
4. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità lungo le strade site nell' ambito o in prossimità degli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole rilasciato della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati (c. 2 art.49 del D.Lgs. 22/01/04 n°42).
5. E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze; può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
6. È vietata ogni forma pubblicitaria ad un'altezza superiore a metri lineari 7, ad eccezione per quella posta nelle vetrine, a ridosso di edifici, torri, costruzioni in genere, od in caso di fiere, mercati, mostre od esposizioni, gare, parchi di divertimento, feste patronali o simili.
7. È vietata ogni forma di pubblicità ed ogni mezzo pubblicitario nei parchi, giardini, aiuole di verde, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 19 bis
8. È vietato applicare qualsiasi forma e tipo di mezzo pubblicitario e di struttura agli alberi di proprietà sia pubblica che privata, indipendentemente dalla loro ubicazione.
9. La pubblicità con palloni frenati e simili non deve essere effettuata al di sopra dei centri abitati, o della fiera, della mostra o del mercato o dell'esposizione, o comunque sopra un assembramento di gente, ma ai bordi di essi ad una distanza, sulla perpendicolare, di almeno metri lineari 100.

10. Le forme pubblicitarie effettuate mediante striscioni, cartelli o locandine su suolo pubblico o aperto al pubblico e la pubblicità acustica sono soggette alle seguenti limitazioni:

a) Striscioni, cartelli o locandine:

- non è consentita l'esposizione in corrispondenza di curve o dossi e ad una distanza inferiore a metri lineari 30 da incroci o innesti viari;
- per i cartelli o locandine non è ammesso l'appoggio alle piante né ad altri infissi permanenti esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- non è consentito fissare gli stessi a strutture di sostegno della rete elettrica o della segnaletica in genere e sui pali dell'illuminazione pubblica;
- l'aggancio di striscioni ad edifici, a piante o ad altro dovrà effettuarsi osservando la massima cautela e sicurezza, in modo da non arrecare danno a persone o cose, ed il soggetto autorizzato è pienamente responsabile agli effetti civili e penali.

b) Pubblicità acustica:

- è esclusa ogni forma di pubblicità inerente attività commerciali, artigianali ed economiche in genere;
- è ammessa solo in forma itinerante;
- è ammessa solo nelle fasce orarie seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30;
- non è consentita nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri;
- in tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle norme di legge in materia

11. L'effettuazione della pubblicità dovrà garantire il transito pedonale e veicolare nel rispetto del decoro urbano, paesaggistico ed ambientale.

12. E' vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere o affiggere spazi pubblicitari su cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, Telecom, ecc.).

13. Mediante apposita ordinanza sindacale le modalità di applicazione delle limitazioni di cui al presente articolo potranno essere ulteriormente esplicitate.

14. È comunque vietata l'effettuazione della pubblicità nelle seguenti forme:

- sonora da posti fissi;
- mediante il lancio sulla pubblica via di volantini o manifestini o simili;
- mediante la posa di volantini, manifestini, opuscoli e simili su veicoli in sosta;

- mediante uso di cartelli portati sulla persona;
 - mediante distribuzione a mano di materiale pubblicitario, fatta eccezione nei casi in cui la predetta venga effettuata in cassette postali o all'interno di esercizi pubblici, commerciali, fiere e mercati.
15. Eventuali eccezioni ai divieti di cui al precedente comma, dovranno essere autorizzate, in forma scritta, dal Dirigente dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.12 del presente regolamento.
16. In ogni caso è vietato collocare manifesti, locandine, annunci mortuari di qualsiasi dimensione fuori dagli spazi preposti a tale scopo dal Comune (bacheche, pannelli, spazi delimitati con cornici di diverso materiale, etc).

ART. 17 - Non necessità dell'autorizzazione.

1. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art.12 del regolamento:
- pubblicità effettuata con veicoli, ad eccezione di quella espressamente vietata dal regolamento;
 - iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su veicoli, gli zerbini e oggetti simili;
 - pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili;
 - pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;
 - pubblicità in forma ambulante effettuata nelle forme non espressamente vietate dal presente regolamento;
 - pubblicità sonora nelle forme previste;
 - installazione di "cartello di cantiere" così come definito dal comma 9 dell'art.1.
2. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate che non siano in contrasto con i commi 1 e 2 dell'art.49 del D.L.gs. 22-1-2004 n°42 e fatti salvi, ove necessari, i preventivi pareri favorevoli, le autorizzazioni o i nulla osta previsti al comma 3 dell'art.14 del regolamento non è necessaria l'autorizzazione di cui dal comma 1 dell'art.12 del regolamento:
- pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato;
 - pubblicità temporanea relativa a vendita e locazione di immobili delle dimensioni massime ad un quarto di mq. affisso sull'immobile in vendita;
 - pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri, ad esclusione delle gigantografie su ponteggi;

- pubblicità temporanea collocata all'interno delle vetrine limitatamente alla durata del periodo dei saldi, vendite promozionali e per il lancio di iniziative commerciali pertinenti al luogo dove l'attività viene svolta;
- pubblicità ordinaria, anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo;
- pubblicità collocate all'interno delle vetrine, ad esclusione delle vetrofanie, o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi indicate le ragioni sociali;

ART. 18 - Pubblicità nei cantieri, gigantografie su ponteggi.

1. Sulle recinzioni dei cantieri, siano esse realizzate con steccati o staccati o lamiera ondulata, l'affissione è consentita su plance realizzate in materiale rigido e dotate di cornice poste in opera in sicurezza e collocate in modo ordinato.
2. Si intendono gigantografie su ponteggi le immagini e/o i messaggi riprodotti su teli di protezione apposti su ponteggi in occasione dei lavori edilizi.
3. Per le finalità a cui sono destinati, tali veicoli comunicazionali, si distinguono nelle seguenti tipologie: Artistica - Pubblicitaria - Mista.
4. Dove:
 - Per tipologie artistiche si intendono le gigantografie, di qualunque formato e dimensione riproducenti (esclusivamente) immagini riferite alle decorazioni delle facciate, a riprese fotografiche, a riproduzioni di opere d'arte
 - Per tipologie pubblicitarie si intendono le gigantografie, di qualunque formato e dimensione, riproducenti messaggi pubblicitari a mezzo scritte e/o immagini.
 - Per tipologie miste si intendono le gigantografie che riproducono, in modo variamente combinato, tipologie artistiche con messaggi pubblicitari.
5. La collocazione delle suddette tipologie è consentita esclusivamente in occasione dello svolgimento di lavori edilizi ed è soggetta alle seguenti condizioni e limitazioni.
6. Le domande per l'installazione di gigantografie su ponteggi devono essere accompagnate da un bozzetto riproducente (in adeguata scala) le immagini previste.
7. L'impatto scenico riprodotto sulle gigantografie deve risultare compatibile con le caratteristiche dell'edificio e l'assetto urbano del contesto di riferimento, e

ciò, particolarmente, in prossimità di luoghi con rilevanti pregi di carattere architettonico e/o naturalistico.

8. I messaggi pubblicitari devono altresì risultare compatibili in termini di "competizione commerciale" con le attività presenti sull'edificio e nelle aree adiacenti.
9. Le dimensioni delle gigantografie possono estendersi alla intera superficie del ponteggio.
10. Qualora il periodo di installazione dei ponteggi ecceda la durata dei lavori a cui i medesimi sono preposti, per il periodo eccedente è consentita la collocazione di gigantografie ad esclusivo contenuto artistico.
11. È vietata la collocazione sul territorio comunale di gigantografie a tipologia pubblicitaria.
12. È consentita la collocazione di gigantografie a tipologia mista con il limite che la superficie destinata a messaggi pubblicitari, opportunamente confinata, non ecceda il 10% del totale della superficie autorizzata.
13. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità è riferito e limitato alle superfici riproducenti i messaggi pubblicitari.

ART. 19 - Veicoli speciali destinati a pubblicità itinerante

1. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse, dei veicoli pubblicitari di cui all'art. 54, lett. G) del D. Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 203, comma 2, lett. Q) del D.P.R. n. 495/1992 (c.d. "posterbus" o "vela"), all'art. 53, comma 1, lett. G) e H), del D. Lgs. n. 285/1992, art. 200, comma 2, lett. E) del D.P.R. n. 495/1992 (motoveicoli per uso speciale e quadricicli a motore); su tali veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa, ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.
2. Agli effetti del presente articolo, per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.
3. Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano anche ai veicoli di cui all'art. 52 (ciclomotori) e all'art. 56 (rimorchi) del D. Lgs. n. 285/1992.

ART. 19 bis - Pubblicità su arredo urbano e dissuasori della sosta.

1. È prevista la possibilità di effettuare la pubblicità su elementi di arredo urbano (fioriere, cestini per i rifiuti, posacenere etc.), nelle aiuole pubbliche e sui dissuasori della sosta, da parte di quei soggetti che realizzano l'arredo, nel

rispetto delle norme in materia urbanistica e stradale, e si accollano la spesa per l' esecuzione e il mantenimento.

2. La pubblicità dovrà rispettare quanto stabilito nel presente regolamento, dovrà essere autorizzata a norma dell'art. 12, il soggetto passivo dovrà rispettare gli obblighi di cui all'art. 15 pena la decadenza dell'autorizzazione.
3. Per la pubblicità di cui ai commi 1 e 2 è prevista l'esenzione totale dell'imposta.

ART. 20 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti.

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni e nulla osta relativi all'effettuazione della pubblicità, ove previsti dal regolamento e dal Piano Generale degli Impianti.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 21 del presente regolamento.

ART. 21 - Materiale pubblicitario abusivo.

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità, le quali, ad eccezione di quanto previsto dall'art.17 del regolamento, siano esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultino variate e/o non conformi all'autorizzazione, comunicazione o dal nulla osta sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi e degli spazi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
3. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal Comune o dal Concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere entro 5 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento che attesta l'abuso, alla rimozione della pubblicità ed al contestuale ripristino dell' eventuale struttura/immobile occupato; nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il

termine stabilito, il Comune o il Concessionario provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal Comune o dal Concessionario.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento ed il Comune o il Concessionario del servizio provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva ed all'applicazione delle eventuali sanzioni tributarie e degli interessi previsti dal presente regolamento.
6. Ai sensi dell'art. 1, c. 157, della L. n. 296/2006, gli oneri derivanti dalla copertura o la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti, sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria; l'atto di accertamento per il recupero dell'imposta include anche le predette spese, nonché le spese di notifica dell'atto di accertamento e della diffida di cui al comma 3 del presente articolo.
7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

ART. 22 - Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari.

1. Il Dirigente dell'ufficio competente ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza o di viabilità, da cause di forza maggiore o da necessità estetiche ed ambientali.
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto

ART. 23 - Obbligo della dichiarazione.

1. Il soggetto passivo di cui all'art.11, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al Comune o al Concessionario (in caso di gestione in concessione) apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicati oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, partita I.v.a., luogo e data di nascita, domicilio fiscale), caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati nonché tutte le altre notizie utili ai fini dell'esatta applicazione dell'imposta del presente regolamento. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità le quali comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale si intende prorogata ed ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 del D.Lgs n. 507/1993 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 24 - Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie:
 - a) Art. 12 D.Lgs n. 507/1993, **Pubblicità Ordinaria**:
 - comma 1: pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi;

- comma 3: pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
- b) Art. 13 del D.Lgs n. 507/1993, **Pubblicità effettuata con veicoli:**
- comma 1: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;
- c) Art. 14 del D.Lgs n. 507/1993, **Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni:**
- comma 1: pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi;
 - comma 3: stessa pubblicità di cui al punto precedente, effettuata per conto proprio dall'impresa.
2. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:
- a) Art. 14 del D.Lgs n. 507/1993, **Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni:**
- comma 4 - pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per ciascun giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;
- c) Art. 15 del D.Lgs n. 507/1993, **Pubblicità varia:**
- comma 1 - pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria;
 - comma 2 - per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale: l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;

- comma 3 - pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto.
 - comma 4 - pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito;
 - comma 5 - pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.
3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:
 - a) pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 2, D.Lgs n. 507/1993);
 - b) pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo (art. 14, comma 2, D.Lgs n. 507/1993).
 4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:
 - a) pubblicità di cui all'art 14, comma 1, del decreto se effettuata per conto proprio dall'impresa, (art. 14, comma 3, D.Lgs n. 507/1993);
 - b) pubblicità di cui all'art. 14, comma 4, D.Lgs n. 507/1993 , di durata superiore a 30 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

ART. 25 - Determinazione e calcolo dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Per i mezzi pubblicitari, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette:
 - bifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità;
 - polifacciali- l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 26 - Tariffe.

1. Ai sensi dell'art.1, comma 169 della Legge. n. 296/2006, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del comma precedente, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 D.Lgs n. 507/1993 .

ART. 27 - Maggiorazione di imposta.

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs n. 507/1993 (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata (art. 7, comma 7, del D.Lgs n. 507/1993).
3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio.
4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:
 - a) pubblicità di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 507/1993 comma 1 - insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, etc. - comma 3 - affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture.
 - b) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs n. 507/1993, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli.
5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per:
 - a) pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo.
 - b) pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente.

6. Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, applica per complessivi mesi 4 (quattro) all'anno, corrispondenti ai seguenti periodi: primo giugno - trenta settembre di ciascun anno, una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe per:

a) l'imposta sulla pubblicità di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- art. 12, comma 2: tariffa mensile della pubblicità ordinaria;
- art. 14, comma 2: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per conto altrui;
- art. 14, comma 3: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuate per conto proprio dell'impresa;
- art. 14, comma 4: pubblicità effettuata con proiezioni per durata non superiore a 30 giorni;
- art. 14, comma 5: pubblicità effettuata con proiezioni per la durata eccedente i 30 giorni;
- art. 15: pubblicità varia: striscioni, aeromobili, palloni frenati, pubblicità ambulante, pubblicità da apparecchi amplificatori e simili.

b) il diritto per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993.

7. La maggiorazione della tariffa mensile dell'imposta sulla pubblicità di cui agli articoli richiamati nel precedente comma si applica per tutta la stagione turistica, fino alla durata massima di 4 mesi, secondo quanto stabilito nel comma predetto.

ART. 28 - Pagamento dell'imposta.

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o di altro mezzo di pagamento indicato dal Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 25 della L n. 289/2002 e dell'art. 1 comma 168 della L n. 296/2006, l'importo minimo fino

a concorrenza del quale non devono essere eseguiti versamenti e non sono emessi provvedimenti di rimborso, viene fissato in Euro 12,00.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 29 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.

1. Il Comune, o il concessionario, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.lgs. 472/97.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 30- Riscossione coattiva dell'imposta.

1. Secondo le disposizioni di cui al D.L. 31-12-2007 n. 248 la riscossione coattiva dell'imposta può essere effettuata mediante:
 - a. la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'Ente o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - b. la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

ART. 31 - Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate non dovute mediante apposita istanza; il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.

ART. 32 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del decreto;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, previa presentazione di idonea documentazione o autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione;
- i) le insegne, i "cartelli di cantiere" di affissi nei cantieri edili dove sono in esecuzione dei lavori con indicazione degli estremi del permesso a costruire, della pratica edilizia nonché di tutte le altre informazioni previste dalla normativa inclusa la ragione sociale delle imprese operanti nel cantiere,

le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (comma 1/bis dell'art. 17 del D.Lgs n. 507/1993). Nel computo della superficie determinato con i criteri di cui al precedente art. 25, finalizzato alla determinazione del limite di metri quadrati 5 si considera ogni insegna, indipendentemente dalla sua struttura o natura, anche se luminosa o illuminata, purché inserita nella struttura architettonica della sede dell'attività commerciale e di produzione di beni o servizi, con esclusione di insegne staccate funzionalmente e fisicamente dalla sede stessa. Se la superficie complessiva così determinata è superiore a metri quadrati 5 l'imposta è dovuta sull'intera superficie senza riduzioni o franchigie. Ai fini della presente lettera non sono considerate insegne di esercizio e di produzione quelle presenti sui cantieri edili esterne ad esclusione dello spazio riservato esclusivamente alle scritte obbligatorie per legge riportate sul cartello di cantiere.

k) La pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, rivolta all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti (art.90, comma 11-bis, legge n°289/2002; art.1, comma 128, legge n.266/2005).

l) I cartelli dei distributori di carburanti indicanti lo sconto per il rifornimento self service (RM Industria 30/7/1997 n.173/E).

m) la pubblicità effettuata su elementi di arredo urbano e dissuasori di sosta previsti all'art. 19 bis commi 1 e 2 del presente regolamento.

2. Sono, altresì, esenti dall'imposta:

a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, e di beneficenza.

3. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono oltre ai messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al punto a) del precedente comma, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica l'esenzione prevista

dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica e/o aventi le caratteristiche e le finalità di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

4. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del secondo comma sono autocertificati dal soggetto passivo di cui all'art.11 del regolamento. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere; l'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
5. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del secondo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili; quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

ART. 33 - Esclusioni dall'imposta.

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
2. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

CAPO III

Pubbliche affissioni

ART. 34 - Istituzione e finalità del servizio.

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. I servizi affissionali sono affidati dall'Ente ad un Concessionario.

ART. 35 - Soggetto passivo.

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 36 - Modalità per le Pubbliche Affissioni.

1. I manifesti devono essere fatti pervenire al concessionario, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e: a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato; b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata al concessionario una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal relativo registro cronologico.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro a cura del concessionario, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta,

concessionario provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi al concessionario entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale il concessionario provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso il concessionario per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il concessionario provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, il concessionario provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso il concessionario per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare il concessionario ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal

committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,95 per commissione.
15. Presso L'Ufficio Comunale competente devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - le tariffe del servizio;
 - l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - il registro cronologico delle commissioni.
16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 37 – Tariffe.

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma e' maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

9. Un esemplare della tariffa deve essere esposto al concessionario cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
10. Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

ART. 38 - Riduzioni del diritto.

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi a spettacoli viaggianti ;
 - d) per gli annunci mortuari.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 39 - Pagamento del diritto – Recupero di somme.

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 29 del presente regolamento.
2. Ai fini della riscossione coattiva del diritto si applicano le modalità di cui all'art. 31 del presente regolamento.
3. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza; il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L 27.12.2006, n. 296 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 25 della L n. 289/2002 e dell'art. 1 comma 168 della L n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale non devono essere eseguiti versamenti e non sono emessi provvedimenti di rimborso, viene fissato in Euro 12,00.

ART. 40 - Esenzioni dal diritto.

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - h) per i manifesti di cui all'art. 32 comma 2 del presente regolamento.

CAPO IV

Sanzioni

ART. 41 - Sanzioni Tributarie.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,65 a euro 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

ART. 42 – Interessi.

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi in

misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 43 - Sanzioni amministrative.

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento e nel Piano Generale degli Impianti. 2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del D.Lgs n. 507/1993 nonché di quelle contenute nel Piano Generale degli Impianti e nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione prevista dall'art. 24 comma 2 del D.Lgs n. 507/1993, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
3. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'art.23 del codice della strada D.Lgs. 285/92.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 41 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento; ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
6. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune e sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento

del Servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore e alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

ART. 44 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione in Consiglio Comunale.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il regolamento previgente.

ART. 45 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle norme sotto elencate e alle successive modificazioni ed integrazioni alle stesse:

- D. Lgs. 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada);
- D. Lgs. 16/12/92 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16/09/96 n. 610;
- L. 7/12/99 n. 472;
- D. Lgs. 15/11/93 n. 507;
- D. Lgs. 22/01/04 n. 42.

**VERBALE DELL'ARGOMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 25 LUGLIO 2016 ORE 19,35 ED IN CONTINUAZIONE.**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

IL PRESIDENTE

DICHIARATO aperto il dibattito, invita il consigliere comunale Maria DONATO a dare lettura della proposta di deliberazione, unitamente al Regolamento allegato, articolati nei testi come innanzi riportati ed a relazionare in merito;

ULTIMATA la lettura, da parte del consigliere comunale DONATO, della proposta di deliberazione, in uno con Il Regolamento allegato, la stessa illustra ai consiglieri presenti, della copiosa normativa, intervenuta successivamente all'adozione del vigente Regolamento; Ricorda che il precedente Il Regolamento è stato soggetto nel tempo di vigenza a continue modifiche ed integrazioni, che questa Amministrazione avrebbe potuto procedere ad eguale maniera, invece ha ritenuto al fine di rendere unico il documento, più certe le norme regolamentari e così non dare adito a più interpretazioni le stesse, procedere all'adozione di un nuovo Regolamento, anticipando nel contempo che lo stesso potrà essere rivisitato, qualora se ne dovessero ravvisare le motivazioni, allorquando si procederà all'approvazione del " Piano degli Impianti Pubblicitari ";

CHIESTA ED OTTENUTA parola il Consigliere Riccardo UGOLINO preannuncia la sua astensione dal voto dal momento che non ha avuto il tempo necessario per approfondire lo studio del Regolamento in trattazione anche se da una lettura superficiale deduce che sarebbe necessario mettere in chiaro la parte riguardante le forme di pubblicità;

CHIESTA ED OTTENUTA parola il Sindaco espone i motivi di opportunità che hanno indotto questa Amministrazione a portare all'approvazione il Regolamento in questione, aggiunge che anche questo Regolamento così come tutti i Regolamenti potrebbe non potrà essere perfetto sin dalla data di prima approvazione e che quindi è possibile che vada rivisto in alcune sue articolazioni;

CHIESTA ED OTTENUTA parola il Consigliere Vincenzo CARROZZINO dichiara di aver riscontrato, da una prima lettura, di alcune contraddizioni, nel Regolamento, delle quali ne dà conoscenza ai presenti;

CHIESTA ED OTTENUTA parola il Consigliere Maria DONATO risponde alle domande avanzate dagli oratori che l'anno preceduta e conviene su alcune precisazioni da aggiungere al Regolamento;

ACCERTATO da parte del Presidente non esserci altri consiglieri iscritti a parlare, invita i consiglieri presenti a determinarsi circa l'argomento posto in trattazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione preventivamente depositata nel fascicolo in uno con l'allegato Regolamento formulato nel testo come sopra riportato;

UDITI gli interventi succedutisi nel corso di questa seduta consiliare e riportati nel verbale di seduta di cui innanzi;

ATTESA la necessità di fare propria la predetta proposta di deliberazione, unitamente al Regolamento comunale della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni.

RAVVISATA in proposito, la propria competenza;

VISTO l'art. 42, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il parere **FAVOREVOLE** espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, che allegato al presente atto se ne rende parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato:

PRESENTI N. 12 – VOTANTI N. 08 – ASTENUTI N. 04 (Giovanni MARTUCCI, Daniela CAPANO, Riccardo UGOLINO e Vincenzo CARROZZINO) – VOTI FAVOREVOLI N. 08 – VOTI CONTRARI: NESSUNO.

DELIBERA

DI APPROVARE, in applicazione alle norme ed agli atti richiamati in narrativa, il nuovo "Regolamento Comunale della Pubblicità e delle Pubbliche affissioni", che si compone di n. 45 articoli e che, unito alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

DI INVIARE copia del Regolamento al concessionario per la riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni " M.T. S.P.A.";

SUCCESSIVAMENTE

IL PRESIDENTE

STANTE l'urgenza, propone al Consiglio comunale l'immediata eseguibilità della della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDIVISA la proposta del Presidente;

Con la seguente votazione espressa in forma palese;

PRESENTI N. 12 – VOTANTI N. 08 – ASTENUTI N. 04 (Giovanni MARTUCCI, Daniela CAPANO, Riccardo UGOLINO e Vincenzo CARROZZINO). – VOTI FAVOREVOLI N. 09 – VOTI CONTRARI: NESSUNO.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Giancarlo SIRIMARCO)

IL PRESIDENTE
(Ciriaco DAMPILONGO)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 11.7 NOV. 2016 al come prescritto dall'art. 124 – comma 1° - del D. L.vo 267/2000 (N. Reg. Pub.)

LI, 11.7 NOV. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. ERNESTO GAGLIARDI)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (ai sensi del D. L.vo n. 267/2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25 LUG. 2016


- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3° - del D. L.vo n. 267/2000
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D. L.vo 267/2000
- E' stata inserita nell'elenco in data Prot. n. ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 D. L.vo 267/2000)

LI, 11.7 NOV. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. ERNESTO GAGLIARDI)

PER COPIA CONFORME

Dalla Sede municipale,



Il Segretario Comunale